

N. 00265/2007 REG.SEN.
N. 00103/2005 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 103 del 2005 proposto da Ibiezugbe Maria e Sow Waly, rappresentati e difesi dall'avv. Odette Frattarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Cicioni in L'Aquila, via Paganica, n.18;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Portici S. Bernardino;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto richiesta rilascio carta di soggiorno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 31/01/2007 il pres. Balba e uditi per le parti costituite i rispettivi difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 17 gennaio 2005 e depositato il 17 febbraio successivo i signori Ibiezugbe Maria e Sow Waly impugnavano il sopra indicato decreto del questore con il quale si è rigettata la richiesta di rilascio della carta di soggiorno (a favore di Sow Waly) presentata dai ricorrenti e ne chiedevano l'annullamento per

sig.ra Ibiezugbe, già titolare di carta di soggiorno, in forza della citata norma di legge, avrebbe il diritto di chiedere la carta di soggiorno in favore del coniuge, e che erroneamente e arbitrariamente le si sarebbe negato tale diritto con il decreto impugnato.

Resisteva al ricorso l'amministrazione intimata, che ne chiedeva la reiezione, ritenendo la Ibiezugbe non legittimata a chiedere la carta di soggiorno per il marito in quanto questo sarebbe in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non per motivi di famiglia che lo collegherebbe intimamente a colui che aveva determinato il suo ricongiungimento e lo autorizzerebbe a chiedere la carta anche per lui.

Assegnato alla pubblica udienza odierna e ivi chiamato il ricorso passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso -- che investe il suindicato diniego di carta di soggiorno in favore del sig. Sow, carta di soggiorno richiesta per lui dal coniuge sig.ra Ibiezugbe, già titolare di carta di soggiorno per sé, con istanza presentata da quest'ultima e sottoscritta anche dal primo, e ne chiede l'annullamento per violazione dell'art.9, comma 1, del d. lgs. n.286/98 e per eccesso di potere sotto profili diversi -- è fondato e deve essere accolto perché il citato art.9, comma 1, di cui i ricorrenti denunciano la violazione prevede espressamente che "lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno ... in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati ... può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari ... ". Alla stregua della riferita disposizione di legge -- e non avendo formato oggetto di contestazione il possesso dei requisiti prescritti in capo alla sig.ra Ibiezugbe, che è il soggetto che ha presentata la domanda di carta di soggiorno anche per il coniuge Sow (essendone ella già in possesso), anche se la domanda stessa risulta sottoscritta oltre che dalla richiedente anche dal beneficiario (mentre di ciò non sembra si sia dato conto il diniego impugnato nella cui premesse si accenna solo a richiesta presentata dal cittadino senegalese Sow titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato) -- non sembra corretto negare alla sig.ra Ibiezugbe, titolare di carta di soggiorno e in mancanza di contestazioni sul possesso degli requisiti di reddito e di alloggio il diritto di chiedere la carta di soggiorno anche per il coniuge Sow. Vero è che quest'ultimo, in possesso a sua volta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge avrebbe potuto lui stesso chiedere il beneficio di cui si controverte. Ma l'art.9 citato, pur riferendosi esplicitamente ai familiari di cui all'art.29, comma 1 (ricongiungimento familiare), espressamente non vieta che lo straniero (in possesso naturalmente dei requisiti prescritti) possa farlo anche per il familiare in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Le osservazioni svolte comportano l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del diniego impugnato, ma le spese del giudizio tuttavia possono essere compensate tra le parti per giusti motivi apparendo dubbia la questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, definitivamente

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 31/01/2007 con l'intervento dei signori

Santo Balba, Presidente, Estensore

Rolando Speca, Consigliere

Fabio Mattei, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE